

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **620/1988** (ECLI:IT:COST:1988:620)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **BALDASSARRE**

Udienza Pubblica del **08/03/1988**; Decisione del **08/06/1988**

Deposito del **10/06/1988**; Pubblicazione in G. U. **15/06/1988**

Norme impugnate:

Massime: **11844**

Atti decisi:

N. 620

## SENTENZA 8-10 GIUGNO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 15 aprile 1981, depositato in Cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 1981, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della lettera 214903/FCH della Procura generale della Corte dei Conti - Contenzioso nelle materie di contabilità pubblica - relativa ai progettati invasi artificiali sul fiume Merse in provincia di Siena;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato Alberto Predieri per la Regione Toscana e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

*Ritenuto in fatto*

Con ricorso notificato il 15 aprile 1981 il Presidente della Regione Toscana ha proposto conflitto di attribuzione contro la lettera prot. n. 214903/FCH della Procura Generale della Corte dei Conti - Contenzioso nelle materie di contabilità pubblica, indirizzata al Presidente del Consiglio regionale della Toscana e firmata dal Vice Procuratore Generale.

Nell'atto impugnato si chiede: a) di comunicare le determinazioni adottate in merito a certi progettati invasi artificiali sul torrente Farma e sul fiume Merse, i quali potrebbero danneggiare irrimediabilmente ambienti degni della massima protezione per le loro caratteristiche bellezze; b) di conoscere se tali territori godono di speciale tutela legislativa o rientrano in fattispecie particolarmente tutelate da apposita normativa.

Negli atti introduttivi del giudizio, le parti sostengono, da un lato, che l'atto impugnato invade le competenze regionali, in violazione dell'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 66, 82, 87 e seguenti del d.P.R. n. 616 del 1977, e, dall'altro, che il ricorso va dichiarato inammissibile o comunque infondato.

Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione Toscana riconosce, invece, di non avere più interesse, in quanto la materia relativa al risarcimento del danno ambientale è ora regolata dall'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 749, che ha previsto la giurisdizione del giudice ordinario, escludendo quindi la giurisdizione della Corte dei Conti e della Procura Generale (su tale articolo è intervenuta, peraltro, una sentenza di rigetto di questa Corte, la n. 641 del 1987).

*Considerato in diritto*

Con l'atto impugnato la Procura Generale della Corte dei Conti ha chiesto informazioni al Presidente del Consiglio regionale della Toscana al fine di accertare l'eventuale esistenza di un danno ambientale nei territori interessati dalla costruzione di certi invasi artificiali sul torrente Farma e sul fiume Merse, in provincia di Siena.

Successivamente all'emanazione dell'atto impugnato, è entrata in vigore la legge 8 luglio 1986 n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), che, all'art. 18, ha previsto la giurisdizione del giudice ordinario per l'accertamento del danno ambientale.

Poiché le informazioni richieste con l'atto impugnato erano preordinate all'accertamento di un'eventuale responsabilità per danno ambientale da parte della Corte dei Conti e poiché tale accertamento è ora precluso dall'art. 18 della citata legge n. 349 del 1986, va dichiarata cessata la materia del contendere, in conformità alla richiesta della regione ricorrente.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*